

Prot. 2215/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale di Nocera Inferiore**

**Ufficio di Presidenza**

**Alla sig.ra Presidente della Corte d'Appello di  
SALERNO**

**Al sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di  
SALERNO**

**E p.c. Al sig. Procuratore della Repubblica  
SEDE**

**Ai sigg. Presidenti di Sezione  
SEDE**

**Ai sigg. Magistrati  
SEDE**

**Al sig. Dirigente Amministrativo  
SEDE**

**Alla signora Dirigente UNEP di  
NOCERA INFERIORE**

**Ai sigg. Giudici e ai sigg. Funzionari responsabili dell'Ufficio del Giudice di Pace di  
NOCERA INFERIORE  
SARNO**

**CAVA DE' TIRRENI  
MERCATO SAN SEVERINO**

**Al sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di  
NOCERA INFERIORE**

**Alle OO.SS. e RR.SS.UU.  
LORO SEDI**

**Al sig. Sindaco di  
NOCERA INFERIORE**



**Oggetto: Lo svolgimento dell'attività giudiziaria a seguito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica conseguenti ai Decreti Legge n. 18 del 17/3/2020 (conv. nella legge n. 27 del 24/4/2020) e n. 23 dell' 8/4/2020 per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31/7/2020**

### **Il Presidente del Tribunale**

anche nella qualità di Coordinatore e di addetto alla Vigilanza sull'Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Sarno, Cava de' Tirreni e Mercato San Severino, e di addetto alla Vigilanza sull'Ufficio N.E.P. di Nocera Inferiore

#### **PREMESSO**

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con dichiarazione del 30/1/2020, ha valutato l'epidemia da COVID 19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; in data 11/3/2020, tale epidemia è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- che l'art. 83 comma 6 del D.L. n. 18/2020 (conv. nella legge n. 27 del 24/4/2020) , così come modificato dall'art. 36 D.L. n. 23/2020, ha demandato ai capi degli Uffici Giudiziari della Repubblica Italiana il compito di definire **misure organizzative necessarie a garantire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie correlate all'emergenza sanitaria derivante da COVID – 19, e, nel contempo, in grado di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo 12/5/2020 – 30/6/2020;**
- con il D.L. 30/4/2020 n. 28 all'art. 3 lettera i) il termine del 30/6/2020 è portato al **31/7/2020,**
- che tale norma, ha previsto che i capi degli uffici, per approntare tali misure organizzative, devono:
  - a) sentire l'Autorità Regionale Sanitaria e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
  - b) agire d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica.
- che, per ottemperare a tali prescrizioni, il sottoscritto Presidente ha:

- a) richiesto il parere sanitario, con atto inviato in data 11 marzo 2020, al sig. Presidente della Giunta Regionale;
- b) che, ad oggi 28 aprile 2020, tale specifico parere non è ancora arrivato;
- c) che è, comunque, da tenere presente che, in data 4/3/2020, il Coordinatore della Task Force Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID – 19 per la Regione Campania ha, formalmente, raccomandato a tutte le Pubbliche Amministrazioni “di limitare l'accesso agli uffici aperti al pubblico con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, privilegiando modalità di servizio da remoto”;
- che è stata sentita la signora Presidente della Corte d'Appello di Salerno;
- che è stato richiesto, con nota del 27 marzo 2020, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore il proprio parere sulle misure organizzative necessarie per affrontare l'emergenza sanitaria.

Con successive note del 31/3/2020, 17/4/2020 e 30/4/2020, il Consiglio dell'Ordine ha risposto, principalmente rilevando:

- a) la necessità di garantire le massime condizioni di sicurezza, per le udienze civili e penali;
- b) le attività svolte, nell'attuale fase dell'emergenza sanitaria devono, sempre e comunque, garantire il principio del contraddittorio anche quando si procede per via informatica (trattazione scritta, videoconferenza), e si deve consentire l'effettiva partecipazione di tutte le parti interessate al processo, in particolare, organizzando con molta attenzione tutte le attività propedeutiche allo svolgimento del processo (ad es. comunicazione del giorno e ora del collegamento; modalità di accertamento della identità dei soggetti partecipanti alla videoconferenza);
- c) si è manifestato apprezzamento per la possibilità di stipulare protocolli d'intesa , facendo anche riferimento ai modelli già approvati dal CSM e dal CNF, soprattutto per la regolamentazione di forme innovative di gestione del processo civile e di quello penale, con particolare riferimento all'utilizzo della tecnologia informatica;
- d) si è chiesto di sollecitare gli uffici competenti all'evasione dell'arretrato formatosi in relazione al deposito di provvedimenti giurisdizionali e/o di atti amministrativi, anche

con riferimento alla liquidazione dei compensi agli Avvocati in relazione al gratuito patrocinio;

- e) si è chiesto che i rinvii, nel settore civile, vengano effettuati ad udienze non troppo lontane;
- f) si è sollecitata la ripresa dell'attività dell'UNEP, in particolare per la ricezione degli atti;
- g) si è chiesto di disporre, per via telematica, la fissazione dell'udienza di discussione nelle cause di lavoro e di previdenza sociale;
- h) per il settore penale, si è chiesto il rinvio dei processi che non possono essere trattati o per ragioni di sicurezza, o quando si potrebbero avere lesioni delle garanzie difensive;
- i) si è chiesto di consentire la ricezione delle iscrizioni a ruolo delle cause negli Uffici del Giudice di Pace per via telematica;

-----

che, al fine di avere il quadro complessivo di tutta la situazione, in modo quanto più ampio e completo possibile, si è anche ritenuto di richiedere e raccogliere i pareri di tutte le possibili parti interessate, direttamente o indirettamente coinvolte nell'attività giudiziaria, con interlocuzioni attuate per via telematica.

In particolare, con nota del 27 marzo 2020, è stato richiesto il proprio parere a:

- a) al sig. Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore;
- b) ai sigg. Presidenti di Sezione del Tribunale di Nocera Inferiore;
- c) al sig. Coordinatore del settore GIP/GUP del Tribunale di Nocera Inferiore;
- d) al sig. Dirigente Amministrativo del Tribunale di Nocera Inferiore;
- e) alla signora Dirigente dell'UNEP presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
- f) alle OO.SS. e RR.SS.UU.;
- g) al delegato per la sicurezza dei lavoratori presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

Hanno risposto al suddetto invito con propri contributi:

- a) il Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore;
- b) il Presidente della Sezione Civile dott. V. Colucci;
- c) il Presidente della Sezione Penale dott.ssa Apicella;
- d) IL Coordinatore del Settore GIP – GUP dott. L. Levita;
- e) la Dirigente dell' Unep di Nocera Inferiore dott.ssa R. Esposito;

- f) il RSPP arch. Michele Repice Lentini;
- g) il Coordinatore Provinciale dell'O.S. UILPA dott.ssa Marianna De Martino;
- h) la Camera Penale di Nocera Inferiore.

### TANTO PREMESSO

al fine di provvedere alla organizzazione degli Uffici Giudiziari del Circondario di Nocera Inferiore per l'indicato periodo 12/5/2020 – 31/7/2020, si provvede come segue, dandosi atto che il presente decreto, per ragioni di chiarezza, viene diviso in **una introduzione generale e in cinque successive parti**, delle quali:

- a) la prima riguarda le misure igienico – sanitarie da osservare all'interno dell'ufficio;
- b) la seconda riguarda l'organizzazione del personale;
- c) la terza la disciplina delle udienze e delle altre attività giudiziarie;
- d) la quarta gli accessi all'interno del Tribunale di Nocera Inferiore, degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario e dell'UNEP;
- e) la quinta le considerazioni finali e la parte dispositiva.

### INTRODUZIONE

I DD.LL. n. 18/2020 e n. 23/2020, per motivi di grave emergenza sanitaria, hanno stabilito il rinvio ex lege delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini processuali per il periodo dal 9/3/2020 all'11/5/2020, a parte alcune ben precisate eccezioni.

Dunque, tali limitazioni all'attività giurisdizionale, e in genere giudiziaria, avranno termine l'11/5/2020.

Per quanto riguarda il periodo successivo all'11/5/2020 e fino al 31/7/2020, l'art. 83 D.L. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020) come modificato dal D.L. n. 28/2020 art. 3, onde garantire l'approntamento di misure organizzative, presso i vari uffici giudiziari, in grado di continuare a far fronte efficacemente all'emergenza epidemiologica, ha previsto, ai commi sei e sette, quanto segue:

*COMMA 6: " Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati,*

*adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte Suprema di Cassazione e dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti".*

*Comma 7: "Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data*

successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

Dunque, la normativa in oggetto ha fatto carico ai capi degli uffici di disporre misure organizzative in grado di assicurare “il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”, facultando i capi medesimi all'esercizio dei poteri riconosciuti dal successivo comma 7 dell'art. 83 cit.

Nell'esercizio di tali poteri il capo dell'ufficio, in base al successivo art. 87 del D.L. n. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020) deve tenere conto che: *“fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, ovvero fino a data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (che comprendono espressamente tutte le Amministrazioni dello Stato), che conseguentemente (...) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione dell'emergenza”.*

Tali principi sono stati ripetutamente confermati in sede di normazione primaria con il D.L. n. 28 del 30/4/2020 n. 28 (soprattutto in materia di giustizia penale), sia in sede di regolamentazione secondaria e/o amministrativa (cfr. i **D.P.C.M.** 23/2/2020; 25/2/2020; 1/3/2020; 4/3/2020; 8/3/2020; 9/3/2020; 11/3/2020; 22/3/2020; 1/4/2020; 10/4/2020; 26/4/2020; **Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione** n. 2/2020; **Circolari del Ministero della Giustizia** n. 37654.U del 23/2/2020; 24/2/2020 n. 38651.U; 27/2/2020 n. 41066.U; 3/4/2020 n. 45009; 6/3/2020 n. 47725; n. 2304.E del 16/3/2020; n. 53877U del 19/3/2020; 17/4/2020 n. 64462; 24/4/2020 n. 67992; 2/5/2020 nn. 70896 e 70897; **Circolari del Ministero della Salute** del 22/2/2020 e del 22/3/2020 ); inoltre, anche dal **C.S.M.** (cfr. Linee Guida

adottate con delibera n. 186/vv/2020 del 27/3/2020), e da vari **Protocolli di intesa fra Governo e Parti Sociali** (in data 3/4/2020 e 24/4/2020).

In particolare, **il Protocollo, sottoscritto il 24/4/2020 fra Governo e Parti Sociali**, ha previsto che **“la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”**.

Sempre dal punto di vista generale, a proposito, specificamente, del Tribunale di Nocera Inferiore, sono state tenute nella massima considerazione le indicazioni provenienti dal Rappresentante per la Sicurezza e Prevenzione dei rischi, che ha dettagliatamente indicato le misure da adottare per garantire la massima sicurezza (che poi, saranno ampiamente riportate di seguito, nella parte in cui vengono indicate le misure di protezione individuale e sociale che si intendono adottare) attraverso una approfondita valutazione del rischio.

In proposito, deve precisarsi che, dalla relazione del RSPP del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha operato di concerto con il medico aziendale, emerge che la situazione sanitaria della Campania, ed in particolare del Circondario di Nocera Inferiore, è ancora a rischio di contagio, per cui anche **nel periodo in oggetto dovrà mantenersi elevato il livello di guardia nei confronti del rischio da COVID 19, e la ripresa delle attività dovrà avvenire in forma molto contenuta, al fine di evitare situazioni di eccessivo pericolo sanitario per i tutti quanti operano all’interno dell’ Ufficio Giudiziario.**

Queste sono, dunque, le direttrici alle quali si atterrà questo Presidente nell’impostare l’attività che dovrà essere espletata fino al prossimo 31/7/2020, e che si possano così riassumere:

- mantenimento, e se possibile, rafforzamento, delle misure di sicurezza sanitaria;
- adozione della modalità lavorativa del c.d. lavoro agile per quanto più è possibile, privilegiando i dipendenti c.d. fragili, e cioè quelli più esposti ai pericoli derivanti dal contagio da COVID 19;
- organizzazione dell’attività tenendo conto che:
  - a) non sussiste più la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 comma 1, per cui una serie di attività sono ritornate ad essere indifferibili;
  - b) il periodo 9/3 – 11/5/2020, di necessitata sospensione delle attività, ha determinato un considerevole accumulo di arretrato in vari settori, anche perché, il massiccio



ricorso al lavoro agile che è stato operato, ha prodotto rallentamenti anche nell'evasione delle pratiche urgenti (per es. al ruolo generale civile, i pochissimi dipendenti presenti, si sono trovati ad affrontare numeri molto elevati di richieste, pure effettuate in via telematica);

- c) è necessaria una programmazione che consenta di favorire l'inizio di una cauta, prudente e progressiva ripresa dell'attività, così come richiesto da varie espressioni della società civile (Avvocati, commercialisti, parti private, ecc.) ed anche dalle Circolari del Ministero della Giustizia del 2/5/2020, però mantenendo alta la soglia di sicurezza del sistema.

In sostanza, per il periodo 12/5/2020 – 31/7/2020, deve essere organizzato - in concomitanza agli auspicabili miglioramenti della situazione sanitaria nazionale e locale devastata dalla epidemia da COVID 19 - un percorso organizzativo che, ferme restando le garanzie sanitarie, dovrà portare ad un moderato esercizio della giurisdizione, ricorrendo, ove possibile, anche all'innovazione, soprattutto con gli strumenti assicurati dalla informatizzazione.

Dunque, il presente decreto contiene le linee organizzative che disciplineranno l'attività degli Uffici Giudiziari del Circondario di Nocera Inferiore per il periodo dal 12/5 al 31/7/2020 seguendo tali direttrici.

Come si vedrà, alcune misure sono strettamente congiunturali e sono legate alla fase transitoria.

Per altre, si verificherà la possibilità per cui, dall'emergenza si possano ricavare delle opportunità per aversi nuove realtà strutturali e non meramente congiunturali.

Così operando, eventuali misure che si dimostreranno efficaci e condivise dai vari operatori della giustizia, potranno anche diventare modalità ordinarie della attività gestionali degli Uffici Giudiziari del Circondario di Nocera Inferiore anche nel periodo successivo al 31/7/2020.

## **Parte Prima**

### **Le misure igienico sanitarie**

Le misure igienico – sanitarie da osservare nel periodo 12/5 – 31/7/2020, e che

di seguito saranno partitamente indicate, sono state previste tenendo principalmente conto di:

- DD.LL. n. 18/2020 e n. 23/2020;
- le molteplici linee guida comunicate dal Ministero della Giustizia e dal C.S.M. in premessa indicate;
- le ordinanze del Ministero della Salute del 22/2/2020 e del 22/3/2020;
- le disposizioni sanitarie adottate a livello regionale e comunale;
- i Protocolli d'Intesa siglati fra il Governo e le parti sociali in data 3/4/2020 e 24/4/2020;
- le indicazioni provenienti dal rappresentante per la sicurezza presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
- le indicazioni provenienti dalle OO.SS. che hanno risposto all'invito a fornire contributi operativi.

**Queste misure riguardano tutti gli Uffici Giudiziari del Circondario di Nocera Inferiore.**

La prima e fondamentale misura da adottare è quella di continuare a mantenere assicurato il maggior distanziamento sociale possibile, sia per quanto riguarda l'ambito del personale interno degli Uffici Giudiziari del Circondario di Nocera Inferiore, sia in relazione all'utenza che, ad essi, si rapporta, e comunque mai farlo scendere al di sotto del metro.

Per ottenere tutto questo, al fine di ridurre al massimo le contemporanee presenze presso il Tribunale, presso gli Uffici del Giudice di Pace e presso l'Unep, oltre alla parziale limitazione di attività giurisdizionali e amministrative fino al 31/7/2020, sono state considerate tutte le possibilità che possano consentire, ai magistrati togati e onorari, di svolgere le medesime da c.d. remoto o in c.d. trattazione scritta, e al personale amministrativo di poter fruire del lavoro c.d. agile.

Innanzitutto, considerando che la struttura logistica dei vari edifici nei quali sono ubicati gli Uffici Giudiziari è particolarmente infelice, in quanto gli spazi comuni e/o di transito sono, nella maggior parte dei casi, angusti o molto stretti, si sono progettati (e saranno attuati) percorsi obbligati, in modo da evitare contemporanei stazionamenti di più persone nello stesso ambiente, oppure che le stesse si possano incrociare nelle vie di entrata e di uscita.

Agli ingressi degli Uffici Giudiziari, ove possibile sia dal punto di vista tecnico che normativo, si procederà alla rilevazione della temperatura corporea di tutti quanti accedono agli

Uffici; oltre i 37,5 gradi corporei saranno allertate le competenti autorità sanitaria e non sarà consentito l'accesso all'interno degli Uffici.

Questa Presidenza, al fine di attuare una dovuta attività di prevenzione, ha anche richiesto alle competenti autorità l'effettuazione di analisi sierologiche a tutto il personale giudiziario, che svolge, come pure è pacifico, attività lavorativa afferente ad un pubblico servizio essenziale. Si confida che tutto questo possa avvenire al più presto, anche per quanto riguarda i c.d. tamponi.

In ogni caso, ove possibile, la Presidenza si attiverà anche impiegando i fondi a disposizione dell'Ufficio.

Sulla base delle indicazioni provenienti dal rappresentante per la sicurezza, e di concerto con l'autorità sanitaria, saranno stabiliti i numeri massimi di presenza complessiva contemporanea all'interno di ognuno degli edifici che compongono la Cittadella Giudiziaria, al fine di avere la garanzia della possibilità di mantenere il c.d. distanziamento sociale minimo fra le persone, evitando così pericolosi assembramenti.

Questo dato è particolarmente importante perché consente di sapere, al netto dei magistrati e del personale necessario allo svolgimento delle attività lavorative previste, il numero massimo degli ospiti (intendendo con tale locuzione gli avvocati, i consulenti, le parti, ecc.). In base a questo numero è agevole, poi, calcolare il numero delle cause che possono essere trattate in sicurezza.

Di seguito, ufficio per ufficio, si avrà lo schema dell'impegno operativo possibile.

Inoltre, come detto, nelle varie palazzine, gli ingressi verranno contingentati, e saranno previsti percorsi obbligati per le varie tipologie di fruitori (magistrati, personale, avvocati, forze dell'ordine, parti, testi, ecc.), in modo da evitare possibili incroci fra le stesse, e più facile controllo del loro numero contemporaneo.

Il progressivo tendenziale aumento delle attività degli uffici giudiziari, visto anche nella prospettiva del tempo successivo al 31/7/2020, impone, non solo la conservazione, ma la implementazione di tutte le possibili misure sanitarie atte a contenere il pericolo di contagio da COVID 19, onde poter garantire condizioni di sicurezza e di igiene, personale e collettiva, al massimo livello, e conseguentemente per evitare possibili pericolosi focolai di contagio.

Naturalmente, per questo fine, sarà attentamente controllato che tutti si uniformino rigorosamente alle prescrizioni sanitarie, utilizzando, ove necessario anche la presenza della Polizia Municipale, per lo meno nelle giornate di prevedibile massima affluenza di utenti della

Giustizia.

Per quanto concerne le misure di precauzione sanitaria, questa Presidenza curerà che sia continua ed efficace la igienizzazione degli ambienti e dei servizi igienici, e si procederà a periodiche sanificazioni (a tutt'oggi ne sono già state compiute due), generali o limitate a spazi particolari.

Sarà garantita la presenza di prodotti igienizzanti per il personale e per il pubblico.

Se possibile, saranno consegnati anche occhiali protettivi, come richiesto dai sindacati, e sulla base delle indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Le varie postazioni a contatto con il pubblico, in tempi brevi saranno dotate di barriere in plexiglass, a protezione del personale e della stessa utenza.

Ogni attività che comporti rapporti con avvocati o con l'utenza dovrà essere compiuta alla distanza di almeno un metro, indossando le mascherine, e se vi è passaggio di documenti o cose (per es. penne, fogli, ecc.), dovranno essere indossati guanti monouso.

Anche le udienze dovranno essere svolte con il rispetto di queste condizioni di sicurezza.

Il personale che opera in ufficio dovrà essere allocato in spazi che garantiscano almeno 5/6 metri quadrati, ed una corrispondente distanza dai colleghi. Preferibilmente si cercherà di allocare il personale in stanze singole.

Parimenti, queste indicazioni dovranno essere seguite nell'Ufficio. N.E.P..

Nello specifico, le **MISURE SANITARIE DI SICUREZZA CHE VENGONO ADOTTATE**, e che, con molta probabilità, dovranno essere osservate anche per un lungo periodo dopo il 31/7/2020, sono le seguenti:

- A) misure ambientali generali;**
- B) il distanziamento sociale;**
- C) le misure di protezione personale.**

## **A**

### **MISURE AMBIENTALI**

- 1) AVVISI DISTRIBUITI E/O AFFISSI IN TUTTI GLI AMBIENTI SULLE REGOLE DA RISPETTARE E SU COME COMPORTARSI;
- 2) SANIFICAZIONE e IGIENIZZAZIONE DI TUTTI GLI AMBIENTI;
- 3) IGIENIZZAZIONE IMPIANTI DI AERAZIONE;

- 4) COSTANTE E RIPETUTA PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI;
- 5) REALIZZAZIONE DI PERCORSI DEDICATI PER LE VARIE ATTIVITA' IN MODO DA EVITARE INCROCI FRA LE PERSONE;
- 6) PER QUANTO POSSIBILE, DEFINIZIONE DI ITINERARI DIVERSIFICATI PER L'ENTRATA E L'USCITA DAGLI UFFICI;
- 7) CARTELLONISTICA IN GRADO DI ORIENTARE FACILMENTE ED IN MODO CORRETTO I FREQUENTATORI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA;
- 8) INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO MASSIMO, PER OGNI PALAZZINA, DI PERSONE CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI, SIA DAL PUNTO DI VISTA GENERALE CHE DELLA SINGOLA STANZA, NONCHE' NEI CORRIDOI E NELLE SALE D'ATTESA;
- 9) SALE DI ATTESA CHE CONSENTANO DISTANZIAMENTO SOCIALE;
- 10) SISTEMI DI INFORMAZIONE CHE CONSENTANO L'INGRESSO, AL MOMENTO OPPORTUNO, NELLE SALE D'UDIENZA O NELLE CANCELLERIE. A QUESTO PROPOSITO, PER GLI UFFICI DEL TRIBUNALE CIVILE, SI VERIFICHERANNO LE POTENZIALITA' DEL SISTEMA "JUST IN TIME" PER LA DISCIPLINA DELLE FILE, AUMENTANDO I MONITORS A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA, SE POSSIBILE ANCHE IN AMBIENTI ESTERNI RISPETTO AGLI UFFICI STESSI;

## **B**

### **MISURE DI DISTANZIAMENTO**

- 1) RIGOROSO CONTROLLO DEL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;
- 2) LIMITI ALL'ACCESSO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA, ATTRAVERSO UN PUNTUALE SISTEMA DI PRENOTAZIONI DA EFFETTUARE PER VIA TELEFONICA EO/ TELEMATICA E PER DIFFERENZIATE FASCE ORARIE;
- 3) OVE POSSIBILE (cfr. Circolare Ministero della Giustizia del 2/5/2020 n.70896 punto 5) TERMOSCANNER PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA DI TUTTE LE PERSONE CHE ACCEDONO AGLI UFFICI;
- 4) AREE DI SOSTA PER LE ATTESE;
- 5) LIMITI DI ACCESSO NELLE AULE E NELLE CANCELLERIE;
- 6) PERCORSI DEDICATI PER LE VARIE ATTIVITA';
- 7) BARRIERE IN PLEXIGLASS PER EVITARE CONTATTI DIRETTI CON L'UTENZA;

## C

### MISURE PERSONALI

- 1) TAMPONI e ANALISI A TUTTO IL PERSONALE GIUDIZIARIO, CON FREQUENZA INDICATA DALLE COMPETENTI AUTORITA' SANITARIE
- 2) MASCHERINE per giudici, personale, addetti guardiania. Dotazione di riserva per eventuali STRAORDINARIE necessità concernenti l'utenza (che di regola dovrà essere autofornita di mascherine), come per es. smarrimenti, rotture, ecc.;
- 3) GUANTI MONOUSO
- 4) OCCHIALI (se ritenuti necessari dall'Autorità Sanitaria)
- 5) DETERGENTI e DISINFETTANTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SERVIZI IGIENICI, EROGATI DA DISPENSER

Queste prescrizioni dovranno essere attentamente seguite anche nell'Ufficio. N.E.P..

### Parte seconda

#### L'organizzazione del personale amministrativo e giudiziario

Le disposizioni contenute nell'art. 83 D.L. n. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020) sono state previste come straordinarie misure emergenziali atte a far fronte alla crisi sanitaria da "coronavirus", in particolare per evitare situazioni di contatto fra le persone, che potrebbero favorire la diffusione del contagio.

Come, più volte ribadito con norme di rango primario e secondario, l'attuale contingenza impone di ridurre al minimo possibile la presenza del personale, sia giurisdizionale che amministrativo, in ufficio, e l'obiettivo primario è quello di consentire di rimanere nella propria abitazione nella maggior parte dei casi sia possibile, cercando però di non rendere insostenibile l'esercizio delle attività essenziali proprie degli Uffici Giudiziari.

Più in particolare, con riferimento ai settori della Magistratura e a quello del Personale Amministrativo, deve prevedersi:

#### 1) Magistratura

- a) per quanto riguarda le funzioni Presidenziali, di regola, la presenza in ufficio sarà assicurata dal Presidente titolare.

Nel caso di impossibilità di esercizio delle funzioni presidenziali da parte del

Presidente titolare, subentrerà il Presidente Vicario; in caso di sua impossibilità l'altro Presidente di Sezione. In caso, di ulteriore impossibilità, il Magistrato più anziano di ruolo in servizio.

- b) per quanto riguarda i Presidenti di Sezione e i Magistrati (la cui attività, per i singoli settori, sarà meglio specificata di seguito), la loro presenza in ufficio dovrà essere limitata quanto più possibile.

Al fine di regolare la presenza in Ufficio dei sigg. Magistrati, per quando è comunque indispensabile, se necessario, saranno predisposti calendari che conterranno i turni e le eventuali sostituzioni, e questo per tutti i settori civili e penali e di volontaria giurisdizione.

- c) saranno attivate tutte le forme consentite, e allo stato praticabili (anche dal punto di vista normativo), di attività giurisdizionali da c.d. remoto o in trattazione scritta, sia nel settore civile, compresa la volontaria giurisdizione, sia in quello penale. All'uopo saranno ricercate forme di collaborazione operativa con il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati al fine della sottoscrizione di utili Protocolli d'Intesa.

Nei giorni in cui si dovranno, necessariamente, tenere udienze nelle aule del Tribunale, i sigg. Magistrati dovranno attenersi scrupolosamente alle direttive tese a garantire idonee misure di sicurezza ed in particolare:

- a) programmazione delle attività per fasce orarie e nei limiti quantitativi di seguito meglio precisati. Il relativo calendario andrà comunicato preventivamente almeno il giorno prima;
- b) procedendo a porte chiuse, se ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 128 c.p.c., e nei processi penali;
- c) limitazione delle presenze nelle aule ai soli soggetti indispensabili;
- d) rispetto delle distanze di sicurezza (almeno un metro) fra tutti i presenti, con sole eventuali eccezioni per quanto riguarda attività legate alla pubblica sicurezza e alla custodia in sede penale;
- e) adozione generalizzata degli apparati sanitari di sicurezza personale (per es. mascherine)

Tali disposizioni, valgono anche per gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario.

## **2) Personale Amministrativo**

Per quanto riguarda il personale amministrativo, per assicurare la minore presenza possibile in ufficio, si procederà nei modi che seguono.

Innanzitutto, vanno individuate le attività giurisdizionali e amministrative da considerare urgenti e indifferibili, da assicurare sempre e comunque, e che devono essere sempre garantite, e quelle che, al di fuori di queste categorie, possono essere trattate pur mantenendo elevato il sistema dell'impianto complessivo di sicurezza.

A tal fine, per quanto riguarda le attività giurisdizionali in senso stretto, di seguito verranno indicate le tipologie ed i limiti quantitativi delle cause civili e penali da trattare.

Per quanto riguarda l'attività di tipo squisitamente amministrativo deve principalmente farsi riferimento a:

- assistenza alla Presidenza e alla Dirigenza Amministrativa del Tribunale;
- gestione delle attività connesse (e/o dipendenti) a quelle giurisdizionali consentite;
- gestione delle attività legate alla sicurezza del personale e dell'utenza;
- gestione delle attività legate allo status dei dipendenti (per es. congedi,, turni, lavoro agile, malattia, ecc.).

Per assicurare queste attività tese a garantire gli indicati servizi si costituiranno gruppi di lavoro, costituiti a rotazione da tutto il personale, in modo da limitare, per ciascuno, il rischio derivante dal dover uscire da casa per assicurare la presenza in ufficio, permettendo così di poter continuare a fruire del lavoro agile, ovviamente quando la prestazione lavorativa possa utilmente essere prestata dall'abitazione del dipendente (soprattutto grazie all'ausilio informatico).

Deve precisarsi, che nel prossimo periodo 12/5 – 31/7/2020, il ricorso al lavoro agile avverrà in misura moderatamente più ridotta rispetto al periodo marzo – aprile 2020.

A quest'ultimo proposito, si evidenzia che, un sia pure modesto incremento della presenza di personale in ufficio, risulta imposto dalle seguenti circostanze:

- nel presente periodo l'attività lavorativa è destinata necessariamente ad aumentare (per es. perché non sono più sospesi i termini processuali);
- nel periodo marzo – aprile, il massiccio ricorso al lavoro c.d. agile (per circa l'85% del personale per ogni giorno), ha, comunque, determinato un significativo carico



arretrato di lavoro, che si sommerà alle nuove sopravvenienze. Queste ultime saranno in numero ben maggiore rispetto a quelle dei due mesi precedenti, essendo venuti meno alcuni fattori limitanti (come quello della sospensione dei termini processuali);

- le attività giurisdizionali che saranno svolte, per es. quella della trattazione scritta in sede civile, richiedono, comunque, una adeguata assistenza che, con i limitati precedenti presidi, non è possibile garantire;
- un moderato incremento delle presenze è misura che garantisce di più i dipendenti presenti in ufficio, perché consente di diluire maggiormente i contatti personali e le attività che, da ciascuno, dovranno essere necessariamente effettuate, non essendo ipotizzabile la sola alternativa telematica da remoto per ogni funzione dell'ufficio. Infatti, come si è già precisato nei precedenti decreti organizzativi, alcune attività, sia nel civile che nel penale, non sono delocalizzabili, per cui non è possibile il c.d. lavoro agile. Si tratta di quegli atti che richiedono l'utilizzo di programmi informatici che non possono essere portati all'esterno (per es. SICIP e SIECIC per il civile, SICIP per il penale), oppure che attengono alla celebrazione delle udienze.

E' prevedibile che la presenza in ufficio, che pure verrà effettuata a rotazione fra i dipendenti e con privilegio di quelli c.d. fragili, riguarderà quotidianamente circa il 30 – 35% dei dipendenti, a fronte dell'attuale media del 14 – 18%. Dunque, sarà, quotidianamente, destinata al lavoro agile una percentuale quantificabile nel 65 – 70% del personale.

Ovviamente, restano salve le condizioni previste dall'art. 87 D.L. n. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020), per potersi assentare dal lavoro, e cioè, il ricorso al congedo ordinario (per le ferie 2020 solo se richieste), alla applicazione di permessi o di benefici derivanti da normative speciali che consentono l'assenza, come per es. la legge n. 104/1992, ecc.; saranno valutate le possibilità di consentire la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione on line, da seguire da casa per via telematica.

Ove necessario, in mancanza di alternative, si provvederà ad esentare il personale dal servizio ex art. 87 n. 3 D.L. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020).

### **3) Tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 convertito in L. n.98/2013**

Nell'indicato periodo, l'attività di formazione dei tirocinanti ex art.73 D.L. 69/2013 convertito in l. n.98/2013, potrà continuare, sia pure con le cautele attualmente applicate.

In particolare, sia presso il settore civile/lavoro che quello penale del Tribunale, i tirocinanti proseguiranno il loro training di formazione con modalità da remoto e senza frequentazione diretta con i magistrati affidatari e con i locali destinati ad attività giudiziaria.

I magistrati affidatari potranno stabilire i modi di prosecuzione del tirocinio secondo modalità compatibili con le prescrizioni di legge e amministrative vigenti in materia, di contrasto dell'attuale emergenza epidemiologica.

I magistrati affidatari potranno alternare vere e proprie sessioni di lezione, a esercitazioni attraverso lo studio degli atti e la predisposizione di minute di provvedimenti.

Ove possibile potrà attivarsi, anche per i tirocinanti, la partecipazione alla videoconferenza per poter assistere alla celebrazione dei processi da remoto.

### **Parte terza**

#### **La disciplina delle udienze e delle altre attività giudiziarie**

Per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività giudiziarie e le relative modalità di esercizio, si prevede quanto segue, precisandosi che, in questa parte, viene trattata l'organizzazione che riguarda il Tribunale di Nocera Inferiore, mentre di seguito sarà trattata quella relativa agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, nonché quella relativa all'UNEP.

### **TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE**

#### **SETTORE CIVILE**

##### **Criteri Generali**

Al fine del contenimento delle presenze all'interno della Palazzina B della Cittadella Giudiziaria ove sono ubicati gli Uffici dell'intero Settore Civile e del Lavoro, considerati i limitati spazi esistenti, il numero dei magistrati in servizio e la tipologia delle cause a ciascuno assegnate, si prevede quanto segue.

In linea di massima, **saranno trattate, per ogni udienza, non più di 10 cause (salve le eccezioni di seguito indicate), con distanza di 15 minuti l'una dall'altra, operando preferibilmente con trattazione scritta** (secondo le indicazioni di seguito esplicitate) o, ove possibile, in videoconferenza (lettere f e h comma 7 art. 83 citato), mentre per

le altre si procederà a rinvio d'ufficio, comunicato con provvedimenti telematici. Il termine di 15 minuti potrà essere ridotto dal giudice procedente nel caso di prevista trattazione scritta della causa.

**Questa previsione vale per il mese di maggio 2020; ove il sistema operativo, così come di seguito definito, fornirà buone risposte in termini di contenimento delle presenze, per i mesi di giugno e luglio tale plafond sarà portato progressivamente da 10 a 16 cause a udienza.**

Saranno, comunque, effettuate tutte le attività giudiziarie che saranno qualificate come urgenti e indifferibili dall'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020).

La scelta delle cause da trattare, a parte i casi di urgenza, dovrà essere operata dando la precedenza a quelle che si possono celebrare in forma scritta, e poi a quelle con numero di ruolo più vecchio.

Le cause che non vanno differite, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, **ove possibile tecnicamente e con accordo delle parti**, potranno trattate in via telematica, con collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA.

Si cercherà di stipulare al più presto protocolli con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la disciplina delle udienze civili;

Le camere di consiglio si potranno svolgere da remoto, purchè sia garantita la segretezza e la non possibile visibilità di terzi.

Per quanto riguarda l'organizzazione del processo a "trattazione scritta" ex art. 83 comma 7 D.L. n. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020), dal punto di vista generale, deve rilevarsi che:

- 1) le disposizioni emergenziali, dianzi indicate, consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- 2) le regole qui di seguito indicate vanno applicate alla generalità dei procedimenti del settore civile, in quanto compatibili; tali regole, solo con l'accordo delle parti, potranno essere estese ai procedimenti concernenti la materia del lavoro e della previdenza, per i procedimenti relativi alla famiglia e alla volontaria giurisdizione. Tanto premesso, sia per il Giudice Monocratico che per il Giudice Collegiale in

relazione alle udienze fissate a partire dal 12/5/2020 e sino al 31/7/2020, per il processo a "trattazione scritta" si prevede tale modus procedendi:

- 1) l'udienza si svolge mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi "**note di trattazione scritta**", contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze;
  - 2) il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni, conclusioni previste per la fase di riferimento;
  - 3) le note pertanto devono contenere: l'indicazione: a) della data di udienza; b) del numero del procedimento; c) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; d) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; e) l'indicazione sintetica e schematica, per ciascuna delle parti, delle istanze, eccezioni, conclusioni; che i difensori sono invitati sia a utilizzare le note scritte al solo scopo previsto, sia a una reale sintesi, contenendo al massimo le istanze, eccezioni, conclusioni;
- 
- 4) Il Giudice assegna alle parti un congruo termine per il deposito telematico delle predette note scritte, di norma non inferiore a tre giorni prima della data dell'udienza;
  - 5) Il Giudice adotta, in ogni caso, i provvedimenti occorrenti per assicurare l'effettivo contraddittorio fra le parti;
  - 6) Il Giudice, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, inviterà i procuratori delle parti a depositare, se nella loro disponibilità e in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
- 
- 7) Il Giudice avvertirà i procuratori delle parti:
    - a) che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento, **verrà poi adottato fuori udienza il provvedimento**

**decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;** che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il Giudice, il momento a partire dal quale potrà essere adottato il provvedimento;

b) che, a seguito del mancato deposito delle note scritte, il **Giudice adotterà i provvedimenti sanzionatori previsti per l'ipotesi di mancata comparizione in udienza, solo per le udienze fissate a partire dal 15/6/2020 compreso, attesa la novità della procedura de qua;**

c) che l'eventuale conferimento di incarichi al c.t.u. avverrà senza la comparizione personale né dei difensori, né del c.t.u., e il Giudice provvederà in via esclusivamente telematica;

d) che la comparizione delle parti a mezzo dei difensori è figurata e avviene con il deposito in telematico delle note scritte;

e) che è esclusa la comparizione personale e la trattazione orale.

-----

8) La cancelleria, nel provvedere alla comunicazione alle parti ed, eventualmente, al consulente tecnico di ufficio del decreto di fissazione di udienza scritta, **inserirà, nello storico del fascicolo informatico, l'annotazione "trattazione scritta";**

9) Per le udienze di discussione ex art. 420 c.p.c., si applicheranno le regole più sopra indicate, per quanto compatibili e previo accordo delle parti; nel giorno indicato per l'udienza, il Giudice provvederà al deposito della sentenza o del dispositivo. La trattazione, in questo caso, avverrà in forma scritta;

10) Per le udienze di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., si applicheranno le regole più sopra indicate, per quanto compatibili; **nel giorno indicato per l'udienza il Giudice provvederà al deposito della sentenza.** La trattazione avverrà esclusivamente in forma scritta;

11) Per le udienze della Sezione Agraria, si applicheranno le regole più sopra indicate, per quanto compatibili; nel giorno indicato per l'udienza il Giudice provvederà al deposito della sentenza o del dispositivo. La trattazione avverrà esclusivamente in forma scritta;

- 12) Per i procedimenti cautelari e possessori e per i procedimenti che il Giudice comunque valuti avere carattere di urgenza, si applicheranno le regole più sopra indicate, relative alla trattazione scritta, per quanto compatibili;
- 13) Qualora si debba procedere alla comparizione personale delle parti o alla audizione di informatori o alla escussione di testimoni, il Giudice rinvierà il procedimento a data successiva al 31/7/2020, tranne che per i procedimenti di cui all'art. 83 comma 3, lettera a) di cui al decreto legge n. 18 del 17/3/2020 (conv. nella legge n. 27/2020);
- 14) Il conferimento di incarichi ai consulenti tecnici di ufficio avverrà in forma esclusivamente scritta, secondo le modalità determinate dal Giudice;
- 15) Per i procedimenti di convalida di licenza e di sfratto per finita locazione e per i procedimenti di convalida di sfratto per morosità, il Giudice disporrà rinvio del procedimento a data successiva al 31/7/2020, con onere per l'intimante di provvedere alla notificazione del provvedimento di rinvio alla parte intimata;
- 16) Per i procedimenti collegiali ex art. 702 bis c.p.c., relativi ai compensi professionali di avvocato, il Giudice provvederà secondo le seguenti modalità:
- a) il ricorrente parteciperà al procedimento secondo le regole della trattazione scritta, osservando le modalità determinate dal Giudice;
  - b) il resistente, se costituito a mezzo di difensore, parteciperà al procedimento secondo le regole della trattazione scritta, osservando le modalità determinate dal Giudice; la costituzione del resistente a mezzo di difensore potrà essere effettuata esclusivamente per via telematica sino a sette giorni prima dell'udienza; qualora il difensore del resistente non costituito comunichi la volontà di costituirsi dopo la scadenza del termine, il Giudice assegnerà apposito termine per consentire la costituzione telematica; qualora il resistente non sia costituito a mezzo di difensore, il Giudice potrà acquisire (con le modalità che il Giudice stesso individuerà in base alle esigenze del caso concreto) una dichiarazione scritta del resistente (che equivarrà alla comparizione personale), assicurando in ogni caso l'effettività del contraddittorio fra le parti, anche con eventuale fissazione di apposito

termine per note a favore del ricorrente, qualora se ne ravvisi la opportunità;

**17) Per le udienze di prima comparizione** il Giudice procederà alla trattazione delle cause nei limiti in cui ciò sia compatibile con il rispetto dei termini processuali, **tenuto anche conto della sospensione dei termini disposta dalla legislazione emergenziale in tema di "Covid-19"; per consentire il rispetto di questi termini, il Giudice potrà differire la trattazione del procedimento, con apposito provvedimento, anche prima della data di udienza fissata**; in ogni caso sarà assicurata l'effettività del contraddittorio fra le parti.

In ogni caso il Giudice procederà alla trattazione dei procedimenti di cui all'art. 83, comma terzo, lettera a) del Decreto legge n. 18 del 17/3/2020 (conv. nella legge n. 27/2020), nelle forme più adeguate al caso singolo.

Per quanto riguarda le varie tipologie di procedimenti, si precisa quanto segue:

#### 1) PROCEDIMENTI ORDINARI

Nel periodo fra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 saranno trattate le seguenti cause, nell'ambito delle udienze già prefissate, fermo restando che le altre saranno rinviate a data successiva al 31/7/2020 (riservando, come detto, il possibile aumento del carico d'udienza al periodo successivo all'1 giugno 2020):

- le cause indicate all'art. 83 comma 3 D.L. n. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020);
- le cause che non richiedono attività istruttorie, a parte casi di comprovata urgenza e indifferibilità;
- le cause che consentono trattazione scritta fino alla concorrenza del numero massimo di 10 (comprese quelle di cui ai numeri precedenti), privilegiando quelle con il numero di ruolo più vecchio.

La forma prioritaria di trattazione dei procedimenti, per il periodo in oggetto, dovrà essere la forma scritta.

La trattazione scritta potrà avvenire, in particolare, con l'assegnazione (a mezzo di un provvedimento da comunicare alle parti costituite) da parte del giudice (monocratico o collegiale), alle parti costituite di un termine precedente l'udienza per il deposito di brevi note contenenti le loro deduzioni e istanze.

Appare opportuno rimettere la determinazione della misura di questo termine al singolo giudice (monocratico o collegiale), il quale può valutare nella migliore maniera possibile le esigenze di trattazione del singolo procedimento; tendenzialmente questo termine non sarà inferiore a tre giorni prima dell'udienza, sia per consentire agli avvocati di esercitare i loro diritti, sia per consentire una tempestiva effettuazione degli adempimenti di cancelleria (scarico delle note, in particolare).

Successivamente, il giudice, a partire dalla data fissata per l'udienza, potrà emettere i conseguenti provvedimenti, o rendendoli in forma di provvedimento assimilabile in qualche modo al provvedimento reso in udienza (anche se l'udienza non si tiene), oppure riservandosi la decisione.

La adozione del provvedimento sostitutivo di quello che normalmente viene reso in udienza potrà avvenire, nel caso del giudice collegiale, previa consultazione fra i componenti del Collegio. Questa consultazione potrà avvenire utilizzando il programma "Teams" (rispetto al quale il Ministero della Giustizia ha organizzato anche attività formativa da remoto) o altri programmi (ad esempio "Skype for business").

In taluni casi (ad esempio, escussione di testi, audizione di informatori, interrogatorio formale) potrebbe non essere possibile la trattazione scritta e potrebbe essere necessaria le urgente a trattazione con la presenza fisica delle parti o di altri soggetti (testimoni, c.t.u., parti del processo). Per i procedimenti che devono essere trattati in questa forma, e per i quali non fosse possibile la trattazione tramite collegamento da remoto, le udienze potranno essere celebrate seguendo le indicazioni dianzi riportate per garantire la sicurezza generale.

Il giudice (monocratico o collegiale) potrà comunque valutare la opportunità di differire tali procedimenti, salvi i casi di urgenza, a data successiva al 31/7/2020, nell'ottica di un ordinato svolgimento delle udienze e di rispetto dei vari interessi in gioco (ivi compreso l'interesse alla tutela della salute dei soggetti interessati). Ciò potrà, ad esempio, avvenire per la escussione dei testimoni, qualora non sussistano ragioni di urgenza (da valutarsi a cura del singolo giudice, monocratico o collegiale).



Per quel che concerne il conferimento degli incarichi ai c.t.u., potranno seguirsi i criteri indicati per i procedimenti che prevedono la presenza fisica di soggetti estranei all'amministrazione, con trattazione alla presenza fisica in udienza dei soggetti interessati, oppure con eventuale rinvio a data successiva; potrà, peraltro, essere adottata la trattazione mediante il programma "Teams" o altri programmi analoghi (ad esempio "Skype for business"), secondo le modalità tecniche opportune. Potrà, peraltro, anche in questo caso essere utilizzata la forma di trattazione scritta; in tale ipotesi il giudice (monocratico o collegiale) potrà far comunicare il provvedimento che dispone la trattazione scritta anche al c.t.u. e il giorno fissato per l'udienza (senza la comparizione fisica del c.t.u. e degli altri soggetti interessati), potrà assegnare al c.t.u. un congruo termine (successivo alla data fissata per l'udienza) entro il quale il medesimo c.t.u. potrà prestare il giuramento di cui all'art. 193 c.p.c. mediante il deposito in console di una apposita nota, accompagnata dalla copia telematica di un documento di identità.

Per quanto riguarda le camere di consiglio, per la generalità dei procedimenti, dovranno svolgersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto, anche mediante la utilizzazione del programma "Teams" o di altri programmi (ad esempio "Skype for business").

Nei casi in cui non fosse possibile attivare il collegamento da remoto, i Presidenti dei Collegi potranno provvedere a fissare orari di trattazione idonei ad assicurare il rispetto delle distanze e di tutte le prescrizioni sanitarie in vigore, al fine di evitare non solo gli assembramenti ma anche i contatti ravvicinati tra le persone.

Il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti dovrà avvenire a mezzo di console, salvo i casi in cui sussistano ragioni ostative a ciò.

Per la effettuazione dell'udienza in videoconferenza ex art. 83 comma 7 lettera f (conv. nella legge n. 27/2020), potrà procedersi, solo ove il giudice accerti preventivamente:

- la possibilità tecnica dell'operazione;
- la sussistenza di tutte le condizioni previste dal comma 7 lettera f;
- l'accordo di tutte le parti (anche perché allo stato, non è stato ancora sottoscritto alcun protocollo in materia con il COA).

## 2) FAMIGLIA

Saranno trattate non più di 10 cause per ogni udienza, con intervalli di almeno 20 minuti l'una dall'altra.

La precedenza sarà assicurata alle cause afferenti le separazioni giudiziali in sede di

udienza presidenziale. Saranno, inoltre, trattate le cause in materia di filiazione naturale e di divorzio, nei casi in cui vengano comprovati stato di bisogno o altra situazione gravemente pregiudizievole che richiedano l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, e infine quelli che siano stati definiti urgenti secondo l'art. 83 comma 3 lettera a) ultima parte c.p.c...

A seguire, fino al numero massimo previsto, saranno trattate le altre cause, iniziando dalle più vecchie di numero di ruolo.

Le altre cause saranno rinviate con provvedimento fuori udienza.

Le udienze presidenziali di famiglia, salvo volontà contraria delle parti, potranno essere trattate per iscritto.

In particolare:

- 1) Per le *separazioni consensuali*, le parti faranno pervenire al difensore (sempre che sia garantita la provenienza del documento dalla parte interessata) una dichiarazione contenente la volontà di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso e di rinunciare alla comparizione in udienza. Nel giorno stesso dell'udienza, il giudice – viste le dichiarazioni espresse dalle parti e rilevata la conformità degli accordi stabiliti dai coniugi all'interesse della prole – potrà rimettere la causa al collegio per l'omologa nonché per la trasmissione degli atti al P.M.

In particolare, i difensori dovranno effettuare un unico invio contenente le dichiarazioni di entrambe le parti e ciò in ragione della natura consensuale del procedimento di separazione nonché al fine di razionalizzare quanto più possibile il lavoro delle cancellerie.

La fissazione dell'udienza verrà comunicata agli Avvocati a mezzo PCT e le Parti non dovranno partecipare se non con il deposito delle dichiarazioni contenenti la volontà di separarsi. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito di cui alla lettera che precede, ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

- 2) *separazioni giudiziali*: quanto detto per le separazioni consensuali vale anche per le separazioni giudiziali.

Le parti faranno pervenire in qualsiasi modo al difensore (sempre che sia garantita la provenienza del documento dalla parte interessata) una dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare.

I difensori dovranno trasmettere tali richieste nel fascicolo telematico sino a cinque giorni prima dell'udienza, allegandole alle note redatte ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020) mediante un unico invio, al fine di evitare il moltiplicarsi degli atti che la Cancelleria dovrà accettare e previa redazione delle note nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza.

A questo punto, il giudice – viste le dichiarazioni rese dalle parti –riterrà esperito il tentativo di conciliazione e provvederà adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti, rimettendo poi la causa dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.

Resta ferma la facoltà delle parti di richiedere la trattazione della causa in modo ordinario.

Si precisa, altresì, che

- a) ove le parti esprimeranno nelle dichiarazioni di esservi i presupposti per una riconciliazione, allora il Giudice provvederà a convocare le parti per tentare a quel punto l'effettiva conciliazione mediante la celebrazione di un'udienza tramite la piattaforma *teams* o mediante la comparizione fisica, nel rispetto ovviamente di tutte le prescrizioni adottate dall'Autorità sanitaria;
- b) ove la parte resistente si costituisca nell'imminenza dell'udienza (cioè oltre cinque giorni prima), il giudice provvederà a rinviare la causa ad altra udienza all'esito della quale, dopo aver concesso il termine per note ex art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020), adotterà i provvedimenti provvisori ed urgenti;
- c) ove le parti dichiareranno di aver raggiunto un accordo per la trasformazione del procedimento da contenzioso a consensuale, le parti dovranno allegare alle note redatte ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020) il testo dell'accordo firmato da entrambe oltre che dai loro difensori. Potranno, in caso contrario, chiedere un rinvio della causa per formalizzare le condizioni dell'intesa raggiunta.

3) Parimenti anche i divorzi congiunti potranno essere trattati in forma scritta.

Con le note ex art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020), i difensori si limiteranno a depositare le dichiarazioni contenenti la volontà di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso e di voler rinunciare alla comparizione in udienza di cui all'art. 4 comma 7 L. 898/70, mediante deposito da effettuarsi nel fascicolo telematico sino a cinque giorni prima dell'udienza. In particolare, i difensori dovranno effettuare un unico invio contenente le dichiarazioni di entrambe le parti e ciò in ragione della natura consensuale del procedimento di divorzio congiunto nonché al fine di razionalizzare quanto più possibile il lavoro delle cancellerie.

La fissazione dell'udienza verrà comunicata agli Avvocati a mezzo PCT e le Parti non dovranno partecipare se non con il deposito delle dichiarazioni contenenti la volontà di divorziare. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incumbenti di deposito, ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

### 3) CAUTELARI

Nell'ambito del numero massimo dianzi indicato di procedimenti da trattare per singola udienza (nell'ambito dei tetti previsti per le varie tipologie) dovranno essere inseriti anche i procedimenti cautelari, con particolare riferimento a quelli che, in base alla valutazione del magistrato assegnatario, attengano alla tutela di diritti fondamentali della persona, e quelli che da definire urgenti secondo il cit. art. 83 comma 3 lettera a) ultima parte.

### 4) ACCERTAMENTI TECNICI PREVENTIVI - A.T.P.

Va delegata al magistrato assegnatario la valutazione in ordine alla urgenza o meno della relativa trattazione. Per il resto, vale quanto detto al punto precedente.

### 5) PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO

Anche questo tipo di udienze subiranno il limite numerico dianzi indicato. Dovrà, comunque, darsi la precedenza ai casi di comprovata urgenza e di più antica iscrizione.

A questo proposito, deve evidenziarsi che, per questi procedimenti, è prevista la possibilità della partecipazione personale delle parti, le quali, peraltro, possono anche rivolgersi personalmente al giudice talune istanze (ad esempio, l'istanza di concessione del termine di grazia per sanare la morosità, nei procedimenti di sfratto per morosità nelle

locazioni di tipo abitativo). Appare opportuno, quindi, che questi procedimenti vengano trattati in forma scritta soltanto quando l'intimato sia costituito (e, preferibilmente, consenta, attraverso il difensore, alla trattazione scritta in sede di deposito delle note precedenti l'udienza). In mancanza, il giudice potrà optare o per la trattazione con la presenza fisica di tutti gli interessati, oppure (salvo che sussistano specifiche ragioni di urgenza, da valutarsi a cura del singolo giudice) per il rinvio ad altra congrua data, successiva al 31/7/2020; questa ultima soluzione (il rinvio) potrebbe essere preferibile, sia in ragione delle esigenze di tutela della salute dei soggetti interessati al processo, sia in ragione della sospensione (in atto) delle procedure di esecuzione degli sfratti, sia in considerazione della difficoltà concreta di espletamento delle procedure esecutive di rilascio, attesi i limiti, normativi e di fatto, alla compresenza fisica di più persone nello stesso luogo.

#### 6) PROCEDURE CONCORSUALI

Per quel che riguarda il contenzioso ordinario, con trattazione scritta, le udienze saranno limitate al numero massimo dianzi indicato; per il resto si provvederà a rinvii in forma telematica da parte dei magistrati assegnatari.

Per quanto riguarda le udienze prefallimentari, sarà attivata, ove possibile, la trattazione scritta per via telematica, assicurando il rispetto dell'art. 15 legge fallimentare.

Per quanto riguarda le udienze di approvazione del conto di gestione depositato dal curatore fallimentare, vale quanto detto nel punto che precede.

Per quanto riguarda l'udienza di verifica dello stato passivo, si rileva che, poiché non appare praticabile la celebrazione solo in forma scritta, si procederà ai rinvii delle stesse a dopo il 31/7/2020, salva la sussistenza di documentate ragioni d'urgenza. Tutto questo per evitare eccessivi accessi negli edifici giudiziari.

Per quanto riguarda le udienze afferenti le procedure di concordato, andranno gestite con la trattazione scritta.

Se l'udienza viene trattata, dovranno essere seguite con particolare attenzione le misure di precauzione sanitaria sopra indicate.

#### 7) ESECUZIONE IMMOBILIARE

Le udienze dovranno prevedere il numero massimo dianzi indicato, privilegiando la trattazione con forma scritta, e dandosi prevalenza alle più urgenti, a quelle di più risalente iscrizione a ruolo, a quelle ex art. 569 c.p.c. per le quali sia stata depositata la relazione peritale.

Potrà essere trattata in forma scritta l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione (art. 596, 597 e 598 c.c.), con le seguenti modalità:

- 1) deposito di un decreto nel fascicolo della procedura con il quale si informano il professionista delegato e le parti costituite che l'udienza sarà celebrata mediante trattazione scritta, con invito alle parti a depositare fino al giorno dell'udienza note contenenti le sole istanze e conclusioni;
- 2) in mancanza di osservazioni, il progetto di distribuzione sarà approvato mediante provvedimento del g.e. assunto fuori udienza; in caso contrario, il g.e. provvederà a risolvere le contestazioni insorte tra le parti, eventualmente fissando l'udienza di comparizione delle stesse qualora ne ravvisi l'opportunità.

#### 8) ESECUZIONE MOBILIARE

La trattazione delle cause avverrà in forma scritta, per un numero massimo di 15 procedimenti, e la scelta dovrà essere fatta su quelli aventi caratteristiche d'urgenza o di più vecchia iscrizione a ruolo.

Andranno rinviati a data successiva al 31/7/2020 tutti i procedimenti coinvolgenti la presenza di terzi, soprattutto se impicanti attività di cancelleria (per es. deposito di titoli o altri documenti in originale).

#### 9) UDIENZA CAUTELARE DELLE OPPOSIZIONI ESECUTIVE

(Artt. 615 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c.)

Trattandosi di una fase del giudizio di opposizione priva di attività istruttoria, si ritiene che tali udienze possano **trattarsi esclusivamente in forma scritta** nel modo seguente:

- a) comunicazione alle parti – con decreto da depositare in tutte le opposizioni per le quali sia già stata fissata l'udienza di comparizione fino al 31.07.2020, che l'udienza sarà celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 83 co. 7 lett. h D.L. n. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020), con invito alle parti a depositare nel fascicolo telematico di causa le note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sino a tre giorni prima dell'udienza;
- c) successivamente a tale deposito il G.E. si pronuncerà direttamente sull'accoglimento o il rigetto dell'opposizione mediante provvedimento pronunciato fuori udienza.

E' sempre fatta salva la facoltà del giudice dell'esecuzione di rinviare la causa oppure disporre la comparizione delle parti qualora ne ravvisi l'opportunità.

### **LAVORO e PREVIDENZA e ASSISTENZA SOCIALE**

Per la materia del lavoro, saranno trattate n. 12 cause per udienza (compresi i procedimenti cautelari), con lo scaglionamento di una causa ogni 30 minuti.

Saranno trattate con precedenza:

- i procedimenti d'urgenza;
- le cause da considerare urgenti perché relative a diritti fondamentali o alla conservazione del posto di lavoro;
- le cause di più antica iscrizione.

Le attività istruttorie, se non urgenti e indifferibili o relative alle cause dianzi indicate, saranno rinviate.

Se la fase istruttoria è terminata o non è necessaria, favorendosi la trattazione scritta, in diretta applicazione della lettera h del comma 7 art. 83 citato (conv. nella legge n. 27/2020), i giudici, con il consenso delle parti, potranno invitare le medesime allo scambio telematico di note scritte e poi pronunceranno il provvedimento fuori udienza.

Per la materia della previdenza ed assistenza sociale, si tratteranno solo le cause aventi carattere d'urgenza.

Per le ATP, i giudici potranno procedere ai conferimenti degli incarichi per via telematica ove raccolgano il consenso delle parti e del consulente nominato. Ove non sussistano tali condizioni, onde evitare affollamenti nei locali dei Tribunale, si procederà al rinvio di tali procedimenti.

### **SETTORE VOLONTARIA GIURISDIZIONE e SETTORE DELLE TUTELE**

Saranno trattati, preferibilmente in modalità scritta, i procedimenti contenenti istanze da considerare urgenti, secondo la prudente valutazione del magistrato assegnatario.

Se sarà necessaria la comparizione di minori o delle parti, ove non sussistono condizioni di particolare urgenza, si procederà al rinvio dell'udienza a dopo il 31 luglio 2020.

Ovviamente dovranno essere prese in attenta considerazione quelle fattispecie nelle quali è quasi ontologica la gravità e l'urgenza della trattazione, come per es. la

regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio, per le istanze di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, per i procedimenti ex art. 156 c.c..

Dovranno, necessariamente, essere trattati i procedimenti per T.S.O., per interruzione della gravidanza di minorenni, per la nomina di amministratore di sostegno/tutore in caso di comprovata urgenza, per autorizzazioni ex art. 320 c.c. concernenti interessi primari della persona, oltre, naturalmente tutti quei procedimenti nei quali sia documentata una urgenza tale che giustifica l'indifferibilità della trattazione.

Oltre a questi saranno trattati, per ogni udienza, altri 5 procedimenti, secondo l'ordine di anzianità.

### **SETTORE PENALE**

Il mantenimento di un alto livello di guardia, nei confronti del pericolo di contagio da COVID 19 in relazione alle misure organizzative da adottare, impone di provvedere come segue.

Le udienze collegiali e monocratiche e le udienze preliminari già fissate fino al 31/7/2020, nei confronti di imputati non sottoposti a misura cautelare o a misura di sicurezza detentiva, andranno rinviate con provvedimento fuori udienza a data successiva al 31/7/2020.

Saranno invece trattati, senza necessità di richiesta delle parti:

- A) procedimenti con rito direttissimo;
- B) processi in cui vi è applicazione di misura cautelare personale;
- C) processi in cui vi è applicazione di misura di sicurezza detentiva;
- D) processi in cui vi è applicazione di misura di prevenzione personale;
- E) procedimenti che presentano il carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili ai sensi dell'art. 392 c.p.p.. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal Presidente del Collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato non impugnabile;
- F) reclami ex art. 410 bis c.p.p.; le parti potranno depositare memorie entro 5 giorni dalla data individuata dal giudice per la trattazione del reclamo; il deposito dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematiche, a mezzo PEC inviata all'indirizzo della cancelleria dibattimentale;

Per la celebrazione dei suddetti processi dovrà essere formato un apposito calendario



che preveda fasce orarie idonee a garantire un adeguato scaglionamento. L'accesso nell'aula d'udienza sarà consentito solo dopo che è si sono esaurite le attività del processo precedente e l'aula è rimasta vuota con finestre aperte per almeno 15 minuti.

Per quanto riguarda l'Ufficio Gip – Gup, dovranno, altresì essere trattati:

- udienza di convalida di arresto e fermo;
- incidenti probatori che presentino caratteri d'urgenza.

Per lo svolgimento dell'udienza penale, dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti misure di sicurezza e di igiene:

- A) utilizzo da parte di tutti i presenti di mascherina (avente il minimale requisito dell'appartenenza alla categoria FFP1) e di guanti monouso;
- B) mantenimento di una distanza precauzionale reciproca di almeno 1 e 1/2 metro con attivazione dei microfoni presso ciascuna aula di udienza posizionati anche negli ultimi banchi;
- C) adozione di strutture in plexiglass di protezione;
- D) costante igienizzazione dei microfoni;
- D) svolgimento dell'udienza a porte chiuse, ai sensi dell'art. 372, co. 3, c.p.p.;
- E) sempre che non sussistano assolute difficoltà tecniche, all'imputato detenuto in carcere potrà essere organizzata la partecipazione in videoconferenza; all'imputato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari potrà essere organizzata la partecipazione mediante collegamento da remoto, attivato presso il presidio di PG più vicino, all'uopo attrezzato per il collegamento audio/video.

Al fine di limitare al massimo l'attività delle cancellerie e ridurre il lavoro di Back-Office, si auspica la possibilità, per gli affari non urgenti, della celebrazione di udienze di mero rinvio a data successiva al 31.7.2020.. Si inviterà, pertanto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nell'ottica di una fattiva collaborazione con l'A.G., a garantire, per ciascuna udienza monocratica e collegiale, la presenza di un difensore con criterio turnario che possa ricevere le date di rinvio, assicurando, così, l'integrità e la continuità del contraddittorio. **Ove dovesse essere manifestata non disponibilità a tale forma di collaborazione (come, purtroppo, il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale di Nocera Inferiore hanno già fatto sapere che non offriranno; in proposito, si auspica fortemente un ripensamento, nel puro interesse della Giustizia e degli interessi degli stessi avvocati e dell'utenza, considerato che il personale di cancelleria potrebbe essere impegnato in altre attività che attualmente scontano pesanti arretrati ), si procederà ai rinvii con provvedimento fuori udienza, con**

**gravissime perdite di potenzialità operative e con conseguenti ulteriori appesantimenti degli arretrati in vari settori.**

Il Presidente del Collegio ovvero il Giudice Monocratico, avrà cura di trasmettere, almeno 48 ore prima dell'udienza, al locale Consiglio dell'ordine degli Avvocati e alla Camera penale, l'ordine di chiamata con indicazione dell'orario di trattazione ovvero della fascia oraria di riferimento.

Le udienze di convalida dell'arresto in flagranza di reato e di fermo di indiziato di reato saranno celebrate, ove possibile tecnicamente, con il sistema della videoconferenza ovvero attraverso piattaforme informatiche licenziate dal DGSIA e attive nell'Ufficio, anche sulla base del Protocollo sottoscritto in detta materia .

I Magistrati addetti al settore GIP – GUP provvederanno a tutte le attività urgenti e indifferibili del loro ufficio.

Fino al 31/7/2020 sarà consentito il deposito di istanze, richieste, deposito di atti, richiesta di copie, prelievo di atti o fascicoli d'archivio, ecc., solo sulla base di motivate ragioni di urgenza o indifferibilità.

Tutte le richieste, comprese quelle de libertate, andranno trasmesse alle Cancellerie penali esclusivamente a mezzo pec., salvo documentata impossibilità. Le cancellerie provvederanno a loro volta alla trasmissione telematica al difensore del provvedimento consequenziale.

La Cancelleria della Sezione penale resta, dunque, aperta al pubblico per i soli adempimenti connessi ad attività urgente e indifferibile, e previo appuntamento telefonico o telematico.

La cancelleria GIP – GUP resta aperta al pubblico, sempre previsto appuntamento telefonico o telematico, limitatamente alle attività urgenti e indifferibili.

L'accesso alle cancellerie, nei casi previsti, sarà limitato ad un solo utente per volta.

Le comunicazioni con i magistrati del settore GIP dovranno attenersi ad affari urgenti, e dovranno avvenire per via telematica; parimenti per i rapporti con gli amministratori giudiziari .

Le istanze relative alla gestione dei beni sequestrati dovranno essere trasmesse alla cancelleria GIP esclusivamente a mezzo pec o email, e i consequenziali provvedimenti saranno notificati con modalità telematiche.

Per quanto riguarda le udienze penali dibattimentali, si conterrà al massimo possibile l'affollamento nelle aule d'udienze:

- a) limitando l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie;
- b) procedendo, ove necessario, a porte chiuse ex art. 472 III ° c.p.p.

Anche per il settore penale si cercheranno nuove e ulteriori convergenze con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la stipulazione di ulteriori Protocolli, in grado di definire in modo condiviso eventuali nuove prassi operative.

#### **Parte quarta**

##### **Accesso negli Uffici Giudiziari**

#### **Gli accessi all'interno del Tribunale, degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario e dell'UNEP**

- a) al fine di contenere i numeri massimi di presenze contemporanee all'interno degli uffici, potranno accedere all'interno del Tribunale di Nocera Inferiore e degli Uffici del Giudice di Pace:
  - 1) i Magistrati, il personale amministrativo dipendente, il Presidente e i Consiglieri del C.O.A. di Nocera Inferiore, e le persone autorizzate dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato;
  - 2) i sigg. Avvocati impegnati in udienza nei procedimenti civili o penali per i quali non è previsto il rinvio d'ufficio;
  - 3) i sigg. Avvocati, al di fuori dell'ipotesi di cui al capo b), potranno accedere negli Uffici Giudiziari del Circondario di Nocera Inferiore solo in relazione ad atti urgenti e/o indifferibili e/o in scadenza, o per comprovate grave ragioni.

Per operare tale accesso i sigg. Avvocati dovranno:

- 1) come regola generale, inoltrare le loro istanze via p.e.c.;
- 2) presentarsi personalmente presso gli uffici competenti, sia in sede civile che penale, rappresentando l'impossibilità a servirsi del mezzo telematico.

In questo caso, l'interessato dovrà provvedere preventivamente a prenotarsi tramite comunicazione telefonica almeno il giorno prima, salva impossibilità o forza maggiore;

- b) il pubblico non potrà accedere agli uffici giudiziari a parte i seguenti casi:

- partecipare ad una udienza nella quale si è direttamente e personalmente interessati;
- svolgere attività consentita al cittadino che rientri nell'ambito dei procedimenti che godono dell'esenzione dal rinvio d'Ufficio (per es. volontaria giurisdizione, materia di famiglia, ecc.)

**Tali restrizioni, potranno essere via via allentate con successivi provvedimenti, se le condizioni complessive lo consentiranno, soprattutto dal punto di vista della sicurezza sanitaria delle persone.**

### **UNEP**

Nell'ambito delle attività destinate al controllo della attuale situazione epidemiologica, il Capo dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi ha richiesto alle Autorità competenti, tra cui il Capo della Protezione Civile, di mettere a disposizione degli Unep gli elenchi delle persone positive al Covid-19, al fine di assicurare l'adozione di ogni misura idonea ad evitare la diffusione del contagio di dipendenti che svolgono la loro attività prevalentemente fuori degli uffici.

Come è evidente, tali informazioni sono indispensabili al fine della prevenzione della possibilità del contagio, e cioè per evitare che i Funzionari e gli Ufficiali Giudiziari, nell'esercizio delle loro funzioni, possano essere contagiati ed anche diventare possibili veicoli di trasmissione del virus.

Pertanto, è assolutamente necessario che, sino a quando tutte queste informazioni non si saranno acquisite, l'Unep dovrà continuare a operare a mezzo del servizio postale, ad eccezione di comprovate esigenze non altrimenti esperibili, quali eventuali notifiche da effettuare ai sensi dell'articolo 143, notifiche e pignoramenti presso terzi e immobiliari che per scadenza termini non consentono la notifica postale, se non a rischio di decadere dal termine, e comunque in tutti i casi di accertata indifferibilità o urgenza.

I pignoramenti presso il debitore, gli obblighi di fare, i sequestri, le offerte reali e per intimazione e la messa in esecuzione di ogni e diverso provvedimento del Magistrato, che comporti accesso presso persone di cui non è possibile accertare lo stato di salute, restano sospesi ad eccezione di comprovata inderogabilità valutata da questo Presidente a seguito di richiesta presentata al Dirigente UNEP, con particolare riferimento, come detto, a tutti i possibili casi di indifferibilità.

L'Ufficio N.E.P. accetterà gli atti di sua competenza nei limiti indicati, e sempre che

non possano essere compiuti dagli istanti (per es. art. 250 c.p.c. 2 comma).

Per quanto riguarda l'attività dell'Ufficio si seguiranno le seguenti disposizioni di carattere precauzionale:

- l'accesso avverrà da un ingresso dedicato, secondo un percorso prestabilito;
- l'accesso sarà consentito solo previa prenotazione telefonica da effettuarsi almeno il giorno prima, salvo casi di documentata impossibilità;
- l'ingresso all'interno degli Uffici N.E.P. sarà consentito ad una sola persona per volta.
- la fila, nei corridoi dell'UNEP, non potrà essere composta da più di 3 persone, ciascuna a distanza di almeno un metro l'una dall'altra;
- gli ulteriori utenti dell'UNEP dovranno aspettare al di fuori della palazzina che ospita gli Uffici N.E.P., fino a quando saranno uscite le persone all'interno.

Secondo le indicazioni avanzate dalla Dirigente UNEP, i Funzionari e gli Ufficiali Giudiziari, accederanno all'Ufficio ripartiti in varie fasce orarie in modo da contenere al massimo la presenza contemporanea in Ufficio.

Per quanto riguarda gli Assistenti Giudiziari, tenuto conto di quelle che sono le esigenze contingenti rappresentate dalla Dirigente Unep, sarà prevista una turnazione che alternerà, nell'ambito della settimana, giorni in ufficio e giorni presso la rispettiva residenza in lavoro agile, ferma restando la preferenza da accordarsi ai c.d. lavoratori fragili e le tutele particolari che ad essi devono essere riservate.

Il numero degli Assistenti Giudiziari che dovranno essere presenti in ufficio sarà di 4/5 al giorno, che saranno opportunamente allocati in locali che consentiranno il loro isolamento.

#### **UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO**

Nel Circondario del Tribunale di Nocera Inferiore sono presenti i seguenti Uffici del Giudice di Pace:

- NOCERA INFERIORE
- SARNO
- CAVA DE'TIRRENI
- MERCATO SAN SEVERINO.

Fino ad ora, da questa Presidenza sono state impartite disposizioni

indifferenziate a tutti e quattro gli Uffici del GDP, perché, sostanzialmente, era stata la legge a disciplinare direttamente il da farsi, e cioè:

- rinvio delle udienze previste fino al 11/5/2020;
- sospensione dei termini processuali.

In buona sostanza, i provvedimenti integrativi di questo Presidente erano stati dedicati, principalmente, alla organizzazione delle misure di sicurezza per eliminare, al massimo possibile, le condizioni di pericoli di contagio da COVID 19.

Adesso, considerando che non è prevedibile ipotizzare ulteriori provvedimenti legislativi riguardanti la giurisdizione, e tenuto conto dei poteri rimessi ai capi degli Uffici Giudiziari dall'art. 83 commi 6 e 7 D.L. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020), deve procedersi alla predisposizione di un programma organizzativo che deve riguardare specificamente, come per il Tribunale di Nocera Inferiore, la sicurezza, l'attività giurisdizionale, l'attività amministrativa dei singoli Uffici del Giudice di Pace.

Poiché le condizioni dei suddetti Uffici non sono identiche, è opportuno trattare i medesimi separatamente, fermo restando le linee generali di comportamento dianzi indicate e che valgono per tutti.

### **UFFICIO GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE**

L'Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore occupa una parte della Palazzina B all'interno della Cittadella Giudiziaria; l'altra parte è occupata dagli Uffici del N.E.P..

Deve premettersi che, presso buona parte dell' Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, sono ancora in corso lavori edili di manutenzione straordinaria, determinati da ragioni di somma urgenza, indispensabili per garantire condizioni di sicurezza all'interno dei vari locali.

La previsione di ultimazione di tali lavori, che per varie ragioni, anche connesse all'attuale crisi dovuta alla pandemia (per es. per la fornitura dei materiali necessari al ripristino delle controsoffittature), hanno subito diversi rallentamenti, **è prudentemente prevista per il 18 maggio 2020.**

**Pertanto, fino a tale data, le udienze, sia civili che penali devono essere tutte rinviate.**

Per quanto riguarda, il periodo successivo, e fino al 31/7/2020, al fine di contenere al massimo il numero delle presenze all'interno della complessiva struttura, si opererà in questo modo:

- 1) a piano terreno, la parte sinistra sarà destinata all'UNEP, e la parte destra all'Ufficio del Giudice di Pace in modo da evitare confluenze contemporanee di persone interessate ai due diversi uffici;
- 2) a piano terreno, nella parte destra destinata all'Ufficio del Giudice di Pace, saranno previste 4/5 grandi aule dove potranno essere celebrati i processi civili e penali;
- 3) in base alle indicazioni del R.S.P.P., non potranno essere contemporaneamente presenti nella struttura, per potersi mantenere le distanze personali di garanzia, non più di n. 3 – 4 persone per aula (e cioè, di regola, giudice, più due avvocati) .

Per una prudente ripresa dell'attività giurisdizionale, considerata l'esigenza di tenere comunque basso il numero delle persone presenti in contemporanea all'interno dell'Ufficio, appare prudente, **almeno fino al 20/6/2020, limitare ad una sola l'udienza civile per ciascun Giudice**, secondo il calendario di seguito indicato:

#### **Udienza lunedì**

- Ascolese
- Benigno
- Gamberini

#### **Udienza martedì**

- Lamberti
- Napoli

#### **Udienza mercoledì**

-----

#### **Udienza giovedì**

- Gaudino
- Longobardi
- Tudino

## Udienza Venerdì

-Pellegrino

-Pietrosanto

In ogni udienza non dovranno essere trattati più di 16 processi civili e dovranno essere fissati ogni 15 minuti l'uno dall'altro. Tale termine potrà essere ridotto dal giudice procedente nel caso di trattazione scritta della causa.

Le cause saranno fissate a partire dalle ore 9.30.

I Giudici, rispetto agli attuali ruoli, di ogni singola udienza individueranno le cause che possono avere una pronta e possibilmente scritta trattazione, in modo da ridurre i tempi di presenza o addirittura annullarli.

Allo stato, per ragioni tecniche, non è possibile la trattazione dei processi da remoto per via informatica.

Rispetto dell'orario di trattazione è essenziale per l'ordinato sviluppo dell'udienza (sia civile che penale) la puntualità nel rispetto del cronoprogramma.

**Per il periodo successivo al 20/6/2020, si valuterà se consentire anche la seconda udienza settimanale per ciascun giudice, in base ad una valutazione complessiva dell'andamento dell'ufficio.**

L'accesso all'Ufficio sarà consentito unicamente agli utenti che indossino mascherine protettive e regolato dagli addetti alla Vigilanza, dando la possibilità di ingresso solo a coloro che dovranno trattare la causa all'orario fissato e di trattarsi in ufficio il tempo strettamente necessario.

Quanto alle modalità di prevenzione e sicurezza nello svolgimento della udienza tradizionale si prevede:

### UDIENZA CIVILE

1. Le aule di udienza dovranno essere ben distanziate fra loro, con percorsi differenziati che impediscano incroci fra le persone;
2. rinvio delle udienze di prova ad ottobre 2020;
3. sarà formato l'elenco dei fascicoli da trattare ogni 15 minuti in numero non superiore a 16 per ogni udienza, partendo da quelli di più risalente iscrizione a ruolo (4 fascicoli ad ora);
4. tale elenco sarà inviato, a cura della Cancelleria, almeno 3 giorni prima dell'udienza al COA con l'indicazione del numero di R.G. e della ora in cui il giudizio viene trattato al fine



di consentire agli avvocati di organizzarsi anche per l'eventuale sostituzione stante la concreta possibilità di avere udienze davanti a più Giudici alla stessa ora così da consentire l'accesso controllato e scaglionato all'Ufficio ed alle aule di udienza;

5. il detto elenco oltre ad essere inviato al COA deve essere affisso fuori all'Ufficio del Giudice di Pace;
6. i Giudici e gli Avvocati devono essere provvisti di mascherina, le due sedie degli Avvocati devono essere poste ad una distanza di circa 1.5-2.00 mt l'una dall'altra e le scrivanie di ogni Giudice, ove possibile, devono essere dotate di pannelli di plexiglass al fine di evitare possibilità di contagio;
7. ove possibile sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea di tutte le persone che, a qualunque titolo, faranno ingresso nell'Ufficio del Giudice di Pace a mezzo Termoscanner;
8. in applicazione di quanto previsto dalle Autorità Sanitarie in ordine alla "presunzione" di pericolosità di chi abbia una temperatura corporea pari o superiore a gradi 37,50, tale condizione comporterà la conseguenza che chi ha manifestato tale sintomo non potrà fare ingresso nell'Ufficio, e l'assenza all'udienza potrà essere intesa come legittimo impedimento;
9. gli addetti alla Guardia, ed eventualmente la Polizia Locale, dovranno far rispettare quanto sopra indicato, al fine di evitare che si possano formare assembramenti.

#### UDIENZA PENALE

**Le udienze penali, fino al 15/6/2020, verranno rinviate, onde evitare un eccessivo affollamento degli ambienti, a data successiva al 31/7/2020.**

Per il periodo successivo, se sussisteranno condizioni ambientali che lo consentiranno, sarà ripresa la loro celebrazione secondo il calendario ordinario.

In tale eventualità, a partire dal 15/6/2020 e fino al 31/7/2020, saranno trattati unicamente 10 procedimenti per udienza, da trattarsi in due fasce orarie (9.30-11.00; 11.00-12.30) di 5 fascicoli l'una, fatti salvi i processi già fissati ad orario.

I processi da trattare saranno individuati con adeguato anticipo dal giudicante, partendo dalle cause più risalenti e dove non vi è la prova orale in corso, e comunicati

preventivamente al locale COA, onde consentire una migliore organizzazione ai difensori , mentre le udienze differite saranno comunicate alle parti nelle forme di rito.

Ai sensi dell'art. 83.7 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. nella legge n. 27/2020), e 472, comma 3, del c.p.p. le udienze saranno celebrate a porte chiuse.

-----  
Dal 12/5/2020 potranno essere presentate le iscrizioni delle nuove cause, comprese quelle per le quali non si è potuto procedere a causa della sospensione dei termini ex artt. 83 D.L. 18/2020 e 36 D.L. 23/2020 nel periodo ricompreso tra il 9/3 e l'11/5/2020;

Tale iscrizione dovrà essere inoltrata in formato PDF via PEC, e dovrà contenere oltre al ricorso e/o citazione l'eventuale indice dei documenti che verranno depositati successivamente (per evitare l'intasamento della casella PEC dell'Ufficio destinatario), la nota di iscrizione a ruolo con il contributo con scansione del modello di pagamento F23 oppure scansione del contributo unificato e marca da bollo. Si prega di indicare nella PEC il recapito telefonico del difensore per eventuali comunicazioni. Gli originali di tali atti andranno depositati alla prima udienza utile. All'esito dell'invio, la cancelleria destinataria procederà a caricare la causa sul SIGP dove potrà essere consultata da remoto; laddove tale opzione sia resa tecnicamente possibile, il sistema emetterà un biglietto di cancelleria con indicazione del numero di RG, data di udienza e Giudice assegnatario.

Il mantenimento delle condizioni di massima sicurezza impone che l'accesso alle cancellerie potrà essere effettuato:

- solo previo appuntamento telefonico da effettuarsi almeno il giorno prima, salvo casi di documentata impossibilità;
- l'ingresso all'interno degli Uffici sarà consentito ad una sola persona per volta.
- la fila, nei corridoi non potrà essere composta da più di 3 persone, ciascuna a distanza di almeno un metro l'una dall'altra;
- gli ulteriori utenti dovranno aspettare al di fuori della palazzina che ospita gli Uffici del Giudice di Pace, fino a quando saranno uscite le persone all'interno.

Indirizzo PEC utilizzabile per l' ufficio:

prot.gdp.nocerainferiore@giustiziacert.it

Per quanto riguarda il personale amministrativo, il numero esiguo di unità operative presenti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore comporta che sarà richiesta una maggiore presenza del personale rispetto a quanto avvenuto nel mese di aprile, per cui sarà

moderatamente ridotto il ricorso al lavoro agile. Attraverso una equa rotazione, il personale sarà chiamato ad essere in ufficio 3 – 4 giorni alla settimana, ed il resto in lavoro agile.

### **UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SARNO**

La struttura logistica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sarno, con opportuni accorgimenti, può consentire una moderata ripresa dell'attività giudiziaria, che, però, considerando gli spazi dovrà essere così organizzata:

i Giudici faranno una sola udienza civile settimanale fino al 20/6/2020 in giorni differenziati, e precisamente:

- il GOP Pietrangeli il martedì;
- il GOP Ravotti il giovedì

In ogni udienza si tratteranno non più di 16 cause, non istruttorie, con appuntamenti progressivi ogni 15 minuti.

L'udienza penale si terrà il mercoledì con non più di 10 procedimenti, scaglionati almeno ogni 15 minuti.

**Per il periodo successivo al 20/6/2020, si valuterà se consentire anche la seconda udienza civile settimanale per ciascun giudice, in base ad una valutazione complessiva dell'andamento dell'ufficio**

Gli avvocati potranno accedere all'interno dell'ufficio per trattare la loro causa non prime dell'uscita dei loro colleghi che hanno trattato quella precedente.

L'accesso alle cancellerie sarà consentito solo previa prenotazione telefonica.

Dal 12/5/2020 potranno essere presentate le iscrizioni delle nuove cause, comprese quelle per le quali non si è potuto procedere a causa della sospensione dei termini ex artt. 83 D.L. 18/2020 e 36 D.L. 23/2020 nel periodo ricompreso tra il 9/3 e l'11/5/2020.

Tale iscrizione dovrà essere inoltrata in formato PDF via PEC, e dovrà contenere oltre al ricorso e/o citazione l'eventuale indice dei documenti che verranno depositati successivamente (per evitare l'intasamento della casella PEC dell'Ufficio destinatario), la nota di iscrizione a ruolo con il contributo con scansione del modello di pagamento F23 oppure scansione del contributo

unificato e marca da bollo; gli originali di tali atti andranno depositati alla prima udienza utile.

I sigg. Avvocati vorranno indicare nella PEC il recapito telefonico del difensore per eventuali comunicazioni.

Indirizzi PEC utilizzabile:

prot.gdp.sarno@giustiziacert.it

All'esito dell'invio, la cancelleria destinataria procederà a caricare la causa sul SIGP dove potrà essere consultata da remoto; laddove tale opzione sia resa tecnicamente possibile, il sistema emetterà un biglietto di cancelleria con indicazione del numero di RG, data di udienza e Giudice assegnatario.

Il mantenimento delle condizioni di massima sicurezza impone che l'accesso alle cancellerie potrà essere effettuato:

- solo previo appuntamento telefonico da effettuarsi almeno il giorno prima, salvo casi di documentata impossibilità;

- l'ingresso all'interno degli Uffici sarà consentito ad una sola persona per volta.

- la fila, nei corridoi non potrà essere composta da più di 3 persone, ciascuna a distanza di almeno un metro l'una dall'altra;

- gli ulteriori utenti dovranno aspettare al di fuori della palazzina che ospita gli Uffici del Giudice di Pace, fino a quando saranno uscite le persone all'interno.

### **UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAVA DE' TIRRENI**

Anche l'Ufficio del Giudice di Pace di Cava de'Tirreni gode di una sistemazione logistica che, con le dovute precauzioni, può consentire una moderata ripresa dell'attività giudiziaria.

Per quanto riguarda le udienze civili, ciascun Giudice ne farà una sola alla settimana fino al 20/6/2020, e precisamente:

il Gop Vingiani farà udienza il primo giovedì del mese

il Gop Mazzarella farà udienza il secondo giovedì del mese

il Gop Giovannone farà udienza il terzo giovedì del mese

In ogni udienza, si tratteranno non più di 16 cause, non istruttorie, con appuntamenti progressivi ogni 15 minuti.

L'udienza penale si terrà il quarto venerdì del mese con non più di 10 procedimenti, scaglionati almeno ogni 15 minuti.

**Per il periodo successivo al 20/6/2020, si valuterà se consentire anche la seconda udienza civile settimanale per ciascun giudice, in base ad una valutazione complessiva dell'andamento dell'ufficio**

Gli avvocati potranno accedere all'interno dell'ufficio per trattare la loro causa non prime dell'uscita dei loro colleghi che hanno trattato quella precedente.

L'accesso alle cancellerie sarà consentito solo previa prenotazione telefonica.

Dal 12/5/2020 potranno essere presentate le iscrizioni delle nuove cause, comprese quelle per le quali non si è potuto procedere a causa della sospensione dei termini ex artt. 83 D.L. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020) e 36 D.L. 23/2020 nel periodo ricompreso tra il 9/3 e l'11/5/2020.

Tale iscrizione dovrà essere inoltrata in formato PDF via PEC, e dovrà contenere oltre al ricorso e/o citazione l'eventuale indice dei documenti che verranno depositati successivamente (per evitare l'intasamento della casella PEC dell'Ufficio destinatario), la nota di iscrizione a ruolo con il contributo con scansione del modello di pagamento F23 oppure scansione del contributo unificato e marca da bollo

Si prega di indicare nella PEC il recapito telefonico del difensore per eventuali comunicazioni.

Gli originali di tali atti andranno depositati alla prima udienza utile.

Indirizzi PEC utilizzabile:

prot.gdp.cavadetirreni@giustiziacert.it

All'esito dell'invio, la cancelleria destinataria procederà a caricare la causa sul SIGP dove potrà essere consultata da remoto; laddove tale opzione sia resa tecnicamente possibile, il sistema emetterà un biglietto di cancelleria con indicazione del numero di RG, data di udienza e Giudice assegnatario.

Il mantenimento delle condizioni di massima sicurezza impone che l'accesso alle cancellerie potrà essere effettuato:

- solo previo appuntamento telefonico da effettuarsi almeno il giorno prima, salvo casi di documentata impossibilità;
- l'ingresso all'interno degli Uffici sarà consentito ad una sola persona per volta.

- la fila, nei corridoi non potrà essere composta da più di 3 persone, ciascuna a distanza di almeno un metro l'una dall'altra;
- gli ulteriori utenti dovranno aspettare al di fuori della palazzina che ospita gli Uffici del Giudice di Pace, fino a quando saranno uscite le persone all'interno.

### **UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO**

Attualmente la sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino è ubicata al terzo piano di uno stabile per civili abitazioni; vi si accede grazie a varie rampe di scale molto strette; l'ingresso è in un pianerottolo molto angusto, ove insistono porte di ingresso di altre consistenze immobiliari. All'interno, la sede è incardinata in un appartamento piuttosto piccolo sia per le stanze sia per minimi corridoi.

Tale sede, già in via ordinaria, è del tutto inadeguata ad ospitare un Ufficio Giudiziario; lo è ancora di più oggi, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria.

Malgrado le ripetute assicurazioni, non è stato ancora attuato il trasferimento della Sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino nei nuovi locali che sono stati fatti visionare alla Presidenza del Tribunale di Nocera Inferiore nello scorso gennaio, né sono state fornite spiegazioni e/o impegni programmatici sostenuti da probante documentazione.

Tale questione appare oggi di straordinaria importanza, in quanto l'attuale sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino non può assolutamente soddisfare le condizioni minime per la sicurezza sanitaria in connessione all'attuale pandemia da COVID 19.

E' evidente che, in un contesto del genere, il distanziamento fra le persone è praticamente impossibile. Attualmente si può avere solo con il blocco di quasi tutte le attività operative.

**A questo punto, fino a quando non sarà attivata la nuova sede con adeguati presidi di sicurezza, l'attività presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino non potrà essere ripresa, almeno, fino al 31/7/2020.**

Se, invece, dovesse sussistere la possibilità di fruire della nuova sede nel sito già indicato ed approvato dalla Presidenza del Tribunale, le modalità operative, potranno essere quelle indicate per l'Ufficio del Giudice di Pace di Sarno che ha una struttura logistica simile. I giudici faranno una udienza civile settimanale, in giorni differenziati, e precisamente:

- il GOP LOMBARDI il martedì ;

- il GOP Scannapiece il giovedì .

In ogni udienza si tratteranno non più di 16 cause, non istruttorie, con appuntamenti progressivi ogni 15 minuti.

**Per il periodo successivo al 20/6/2020, si valuterà se consentire anche la seconda udienza civile settimanale per ciascun giudice, in base ad una valutazione complessiva dell'andamento dell'ufficio**

L'udienza penale si terrà il mercoledì con non più di 10 procedimenti, scaglionati almeno ogni 15 minuti.

Gli avvocati potranno accedere all'interno dell'ufficio per trattare la loro causa non prima dell'uscita dei loro colleghi che hanno trattato quella precedente.

L'accesso alle cancellerie sarà consentito solo previa prenotazione telefonica.

Dal 12/5/2020 potranno essere presentate le iscrizioni delle nuove cause, comprese quelle per le quali non si è potuto procedere a causa della sospensione dei termini ex artt. 83 D.L. 18/2020 (conv. nella legge n. 27/2020) e 36 D.L. 23/2020 nel periodo ricompreso tra il 9/3 e l'11/5/2020; tale iscrizione dovrà essere inoltrata in formato PDF via PEC, e dovrà contenere oltre al ricorso e/o citazione l'eventuale indice dei documenti che verranno depositati successivamente (per evitare l'intasamento della casella PEC dell'Ufficio destinatario), la nota di iscrizione a ruolo con il contributo con scansione del modello di pagamento F23 oppure scansione del contributo unificato e marca da bollo; si prega di indicare nella PEC il recapito telefonico del difensore per eventuali comunicazioni; gli originali di tali atti andranno depositati alla prima udienza utile;

Indirizzi PEC utilizzabile:

[prot.gdp.mercatosanseverino@giustiziacert.it](mailto:prot.gdp.mercatosanseverino@giustiziacert.it)

all'esito dell'invio, la cancelleria destinataria procederà a caricare la causa sul SIGP dove potrà essere consultata da remoto; laddove tale opzione sia resa tecnicamente possibile, il sistema emetterà un biglietto di cancelleria con indicazione del numero di RG, data di udienza e Giudice assegnatario.

Il mantenimento delle condizioni di massima sicurezza impone che l'accesso alle cancellerie potrà essere effettuato:

- solo previo appuntamento telefonico da effettuarsi almeno il giorno prima, salvo casi di documentata impossibilità;
- l'ingresso all'interno degli Uffici sarà consentito ad una sola persona per volta.

- la fila, nei corridoi non potrà essere composta da più di 3 persone, ciascuna a distanza di almeno un metro l'una dall'altra;
- gli ulteriori utenti dovranno aspettare al di fuori della palazzina che ospita gli Uffici del Giudice di Pace, fino a quando saranno uscite le persone all'interno.

#### **Parte quinta**

#### **DISPOSIZIONI FINALI GENERALI**

In caso di urgenza legata a condizioni di pericolo o per rappresentare gravi insufficienze nella gestione dei servizi, direttamente o per il tramite del C.O.A., previo appuntamento da prenotare presso la segreteria della Presidenza, si potrà sempre richiedere di poter rappresentare la criticità riscontrata al Presidente del Tribunale (o a un suo delegato) per l'adozione dei provvedimenti del caso.

-----

Il presente decreto, deve essere dichiarato immediatamente esecutivo, attesa l'assoluta urgenza derivante sia dal contesto fattuale dell'emergenza sanitaria da COVID – 19, sia dalla normativa di riferimento dianzi richiamata.

-----

Tanto premesso, il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, anche nella indicata qualità,

#### **DISPONE**

- a) di procedersi in conformità ai criteri dianzi indicati;
- b) che i sigg. Presidenti di Sezione, per quanto di loro competenza, provvedano ad impartire adeguate disposizioni attuative ai sigg. Magistrati nei rispettivi settori;
- c) che il sig. Dirigente Amministrativo del Tribunale di Nocera Inferiore, la signora Dirigente dell'UNEP, e i Funzionari responsabili dei singoli Uffici del Giudice di Pace adottino ogni utile provvedimento in grado di rendere operativo il presente




provvedimento;

- d) che il sig. Dirigente Amministrativo del Tribunale di Nocera Inferiore e i Funzionari responsabili dei singoli Uffici del Giudice procedano a dare ampia e capillare comunicazione ai sigg. Magistrati e al personale amministrativo, all'utenza (anche con pubbliche affissioni), e al personale di guardiania delle regole di comportamento alle quali attenersi in base al presente provvedimento;
- e) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Nocera Inferiore, 6 maggio 2020

**Il Presidente del Tribunale**

**Dott. Antonio Sergio Robustella**

A handwritten signature in black ink, reading "Antonio Sergio Robustella". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.